

**Sportello Unico per le Attivita' Produttive (art. 38 L133/2010)  
Comunicazione pratica SUAP (art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010)**

**SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE**

**Identificativo nazionale SUAP: 6968**

**Protocollo:** REP\_PROV\_CO/CO-SUPRO/0003887 del 14/01/2022

PACIONI TIZIANA

PCNTZN57R53E694B

**Oggetto:** Comunicazione SUAP pratica n.02843060423-31082021-1844 - SUAP 6968 - 02843060423 Nicoletti Servizi s.r.l.

Gentile utente,

la seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di MONTANO LUCINO, in relazione alla Sua pratica n.02843060423-31082021-1844

SUAP mittente: Sportello n.6968 - SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Pratica: 02843060423-31082021-1844

Impresa: 02843060423 - Nicoletti Servizi s.r.l.

Protocollo pratica: REP\_PROV\_CO/CO-SUPRO 0108304/13-09-2021

Protocollo della comunicazione: REP\_PROV\_CO/CO-SUPRO 0003887/14-01-2022.

**IMPRESA RICHIEDENTE**

<b>Denominazione:</b>	Nicoletti Servizi s.r.l.		
<b>Codice fiscale:</b>	02843060423	<b>Provincia sede legale:</b>	ANCONA

**INFORMAZIONI PRATICA**

<b>Oggetto:</b>	Variante non sostanziale dell'A.U.A. n. 674/2020 per aumento quantitativi di rifiuti speciali non		
<b>Codice Pratica:</b>	02843060423-31082021-1844		

**RESPONSABILE SUAP**

<b>Cognome:</b>	TRAVAGLIATI	<b>Nome:</b>	MASSIMILIANO
-----------------	-------------	--------------	--------------

**ALLEGATI PRESENTI**

0-211217-aua-modifica-sost-1844-341.pdf.p7m - Provvedimento finale del procedimento
220113-notifica-nicoletti-1844.pdf.p7m - Allegati integranti e sostanziali
3-02843060423-31082021-1844.004.PDF.p7m - Allegati integranti e sostanziali
1-DET-AUTO-824-2021.pdf.p7m - Allegati integranti e sostanziali
2-AUA11192104M.pdf.p7m - Allegati integranti e sostanziali

# ***Sportello Unico per le Imprese***

**Servizio convenzionato tra i Comuni di**

*Albiolo, Binago, Bizzarone, Castelnuovo Bozzente, Colverde, Faloppio, Montano Lucino, Olgiate Comasco, Oltrona San Mamette, Roderò, Ronago, San Fermo della Battaglia, Solbiate con Cagno, Uggiate Trevano, Valmorea*

**Sede: Via Roncoroni n. 7, Olgiate Comasco**

Tel. 031.990739

sito: [www.suap-olgiatese.it](http://www.suap-olgiatese.it)

PEC: [suapolgiatese@legalmail.it](mailto:suapolgiatese@legalmail.it)

Prot. n. <sup>1</sup>	SUAP/pa	Olgiate Comasco
PEC		Spett.le NICOLETTI SERVIZI SRL <a href="mailto:nicolettiservizisrl@pec.it">nicolettiservizisrl@pec.it</a> c.a. Sig. NICOLETTI GIANCARLO
PEC		C/O Sig.ra PACIONI TIZIANA <a href="mailto:info@pec.ecostudiomc.it">info@pec.ecostudiomc.it</a>
PEC		Spett.le Provincia di Como Ufficio AUA <a href="mailto:Protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it">Protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it</a>
PEC		Spett.le COMUNE DI MONTANO LUCINO <a href="mailto:comune.montanolucino@pec.provincia.como.it">comune.montanolucino@pec.provincia.como.it</a> c.a. ufficio tecnico/ambiente
PEC		Spett.le Como Acqua s.r.l.  <a href="mailto:sportello.utenzeproduttive@pec.comoaqua.it">sportello.utenzeproduttive@pec.comoaqua.it</a>
PEC		Spett.le Ufficio d'Ambito di Como <a href="mailto:aato@pec.provincia.como.it">aato@pec.provincia.como.it</a>
PEC		e, p.c.: Spett.le ARPA dipartimento Como-Varese  <a href="mailto:dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it">dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it</a>
PEC		Spett.le ATS DELL'INSUBRIA <a href="mailto:protocollo@pec.ats-insubria.it">protocollo@pec.ats-insubria.it</a> <a href="mailto:servizio.impreses.co@pec.ats-insubria.it">servizio.impreses.co@pec.ats-insubria.it</a>

## **Pratica S.U.A.P. n. 06.03/000341 ANNO 2021**

pratica telematica n.02843060423-31082021-1844 (da citare nelle comunicazioni)

<sup>1</sup> Il numero di protocollo del presente documento viene generato automaticamente dal portale telematico ed inserito nella PEC ai sensi dell'art. 19 del vigente manuale di gestione del protocollo informatico, dell'archivio e dei flussi documentali

**Oggetto: Notifica Autorizzazione Unica Ambientale.**

Comune su cui ricade l'area interessata dall'intervento: Montano Lucino, Via Manzoni n. 19, foglio n. 4, mappale n. 1190 sub. 707.

Istante: NICOLETTI SERVIZI SRL, rappresentata legalmente dal Sig. NICOLETTI Giancarlo

Richiesta autorizzazione unica ambientale.

Ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale", l'autorità competente (Provincia di Como) adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo.

Con la presente si notifica il provvedimento unico rilasciato in data 14/01/2022, prot. n. 0001039, si invita ad utilizzare questi estremi nelle eventuali future comunicazioni.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Massimiliano Travagliati, Responsabile dello Sportello Unico per le Imprese dei Comuni associati con sede a Olgiate Comasco. Referente per la pratica in oggetto è il Geom. Paola Arcellaschi, istruttore tecnico addetto allo Sportello Unico per le Imprese.

Cordiali saluti.

*Istruttore Tecnico  
Sportello Unico Imprese  
Geom. Paola Arcellaschi*

# ***Sportello Unico per le Imprese***

**Servizio convenzionato tra i Comuni di**

*Albiolo, Binago, Bizzarone, Castelnuovo Bozzente, Colverde, Faloppio, Montano Lucino, Olgiate Comasco, Oltrona San Mamette, Rodero, Ronago, San Fermo della Battaglia, Solbiate con Cagno, Uggiate Trevano, Valmorea*

**Sede: Via Roncoroni n. 7, Olgiate Comasco**

Tel. 031.990739

sito web: [www.suap-olgiatese.it](http://www.suap-olgiatese.it)

PEC: [suapolgiatese@legalmail.it](mailto:suapolgiatese@legalmail.it)

Prot. n. SUAP/pa Olgiate Comasco, li  
(numero presente nella trasmissione,  
in quanto firmato digitalmente prima della segnatura)

Prat. n. 06.03/000341 ANNO 2021  
Pratica telematica n. 02843060423-31082021-1844  
Riferimento provincia ID n. 1119 F.p\_CO.09.03.2020.26

Imposta di bollo assolta  
in modo virtuale  
data di acquisto  
15/12/2021  
codice sicurezza  
01200524793677

OGGETTO: MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA  
AMBIENTALE

## **IL RESPONSABILE SPORTELLINO UNICO IMPRESE**

VISTA l'istanza inoltrata in data 13/09/2021, prot. n. 22601, successivamente regolarizzata con nota prot. n. REP\_PROV\_CO/CO-SUPRO 0111444/20-09-2021, dal Sig. NICOLETTI Giancarlo, nato a Filottrano il 03/08/1956, C.F. NCLGCR56M03D597K, residente in Filottrano, Contrada San Lorenzo n.5/C, in qualità di amministratore unico della Società NICOLETTI SERVIZI SRL con sede legale a Filottrano, Contrada San Lorenzo n. 5/E, P.IVA 02843060423, tesa ad ottenere la modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale;

CONSIDERATA la procura ai sensi dell'art. 1392 del Regio Decreto 6/03/1942 n. 262 Codice Civile, quale incarico per la sottoscrizione digitale e l'invio telematico della pratica che il Sig. NICOLETTI Giancarlo, nato a Filottrano il 03/08/1956, C.F. NCLGCR56M03D597K, ha conferito all'Arch. PACIONI Tiziana, nato a Loro Piceno il 13/10/1957, C.F. PCNTZN57R53E694B;

CONSIDERATO che nell'istanza è stato indicato, quale domicilio elettronico per l'invio delle comunicazioni inerenti all'istanza in oggetto, [info@pec.ecostudiomc.it](mailto:info@pec.ecostudiomc.it);

CONSIDERATO altresì che il procuratore dichiara:

- Ai sensi dell'art. 46 lett. U), e art. 47 c. 3, DPR 445/2000 di agire in qualità, di procuratore speciale in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa;
- Che tutte le dichiarazioni contenute nella pratica in oggetto sono così ricevute dal dichiarante e che gli eventuali documenti informatici allegati alla pratica corrispondono a quanto consegnatogli dai dichiaranti.

ATTESO che la Provincia, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, risulta Autorità competente per l'adozione dell'Autorizzazione unica ambientale (AUA);

RAMMENTATO che il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 2, comma 1, individua il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi;

RICHIAMATE le disposizioni normative in materia di tutela dell'ambiente e in particolare:

-

- le Decisioni n. 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n. 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n. 2001/573/CE del 23 luglio 2001 della Commissione delle Comunità Europee; la Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del D.P.R. 915/82; il D.P.R. 12 aprile 1996; la L. 15 maggio 1997 n. 127; il D.P.C.M. 3 settembre 1999; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell’Ambiente; il Decreto 5 aprile 2006 n° 186; il D.L. 9 febbraio 2012 n° 5;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152: “Norme in materia ambientale” e le successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. 152/06);
- la Legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26: “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e le successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento regionale n° 6 del 29 marzo 2019, recante: “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell’articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell’articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)” (di seguito: “RR 6/19”);
- il Regolamento regionale n. 4 del 24 marzo 2006, recante: “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26” (di seguito: “RR 4/06”);
- la Deliberazione di Giunta regionale 5 aprile 2006 n. 8/2318, recante: “Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell’art. 3, comma 1 del regolamento reg. 2006, n. 3” (di seguito: “DGR 2318/06”);
- la D.G.R. 10161 del 6 agosto 2002; la D.G.R. 7/12764 del 16 aprile 2003; la D.G.R. 12920 del 9 maggio 2003; il D.Lgs. 29 aprile 2006 n. 217;
- la DGR n. 8/2772 del 21.06.2006 “Direttiva per l’accertamento dell’inquinamento della acque di seconda pioggia in attuazione dell’art. 14, c. 2, r.r. n. 4/2006 ”;
- la D.G.R. n. XI/2481 del 18.11.2019: “Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni e degli scarichi per le attività non soggette ad autorizzazione integrata ambientale - Utilizzo applicativo «AUA POINT» e avvio fase sperimentale”;
- le Deliberazioni di Giunta della Provincia di Como n. 384 del 29 dicembre 2008 e n°181 del 23 luglio 2009, come modificata dalla DGP n. 322 del 16 dicembre 2010;
- le note del Servizio Acque della Provincia di Como n. 14839 del 9 aprile 2014 e n. 33397 in data 06/09/2017;
- la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. n. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- la nota dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) n. 5407 in data 04/03/2011 “Definizione di modalità per l’attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo. Prima emissione”;

- la Legge 447/1995, la L.R. 13/2001 e la D.G.R. n. 7/8313/02, nonché il D.P.C.M. 14/11/1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, in materia d’impatto acustico;

RICHIAMATE inoltre:

- la Circolare di Regione Lombardia n. 19 in data 05/08/2013 “Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
- la Circolare della Provincia di Como n. 43717 del 23/10/2013 “Autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013. Circolare esplicativa”;
- la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, n. 49801/GAB in data 07/11/2013 “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”;
- la D.G.R. n.10/1840 del 16/05/2014 “Indirizzi regionali in merito all’applicazione del regolamento inerente all’autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
- la Circolare della Provincia di Como n. 41448 del 10/10/2014 “Autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013. Circolare esplicativa”;
- la Circolare della Provincia di Como n. 17557 del 23/04/2015 “Procedimenti per Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013. Indicazioni procedurali specifiche”;
- la Circolare della Provincia di Como n. 52955 del 17/12/2015 “Procedimenti per Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013. Aggiornamento delle indicazioni procedurali specifiche”;
- la Circolare della Provincia di Como n. 34640 del 27/09/2016 “Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013. Adeguamento delle procedure in relazione alle modifiche alla Legge 241/1990 apportate dal D.Lgs. 127/2016”;

DATO ATTO dello svolgimento e della conclusione dell’istruttoria tecnica, condotta dalla Provincia di Como, Settore tutela ambientale e pianificazione del territorio, alla luce degli atti e delle disposizioni di cui al D.L.vo 152/06, conclusosi con l’emissione del provvedimento n. 824, del 15/12/2021, prot. n. 0050283, a firma del dirigente del settore, dott.sa Eva CARIBONI, pervenuto con nota telematica prot. n. p\_CO/090320200026 0000808/11-01-2022, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale a cui si rimanda per i contenuti;

CONSIDERATO che l’istruttoria si è conclusa complessivamente con esito favorevole, condizionato al rispetto, da parte del Gestore, dei limiti e delle prescrizioni specificamente indicati nell’ALLEGATO TECNICO al presente provvedimento;

VISTO il D. Lgs. 31.03.1998 n. 112 ed il correlato D.P.R. 07.09.2010 n. 160 e s.m.i. “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”;

VISTA la vigente Convenzione per la gestione dello Sportello Unico per le Imprese sottoscritta dai comuni associati, con particolare riferimento all’art. 5 che prevede specifica delega di funzioni allo Sportello Unico del Comune di Olgiate Comasco, capoconvenzione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 08 del 31/05/2019 di nomina a Responsabile di Area di posizione Sportello Unico per le Imprese;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

RAVVISATA la propria competenza in merito alla notifica del presente provvedimento;

### **NOTIFICA LA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE**

- al Sig. NICOLETTI Giancarlo (di seguito "Gestore"), nato a Filottrano il 03/08/1956 e residente a Filottrano, Contrada San Lorenzo n.5/C (C.F. NCLGCR56M03D597K), in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda NICOLETTI SERVIZI SRL (P.IVA 02843060423), con sede legale in Comune di Filottrano, Contrada San Lorenzo n. 5/E;
- per l'**insediamento** sito in MONTANO LUCINO, Via Alessandro Manzoni n. 19, mappale NCEU 1354 - CT 813 e 814, esercente l'attività di Gestione del servizio di raccolta differenziata di indumenti usati;
- per i seguenti **titoli abilitativi**:
  - Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

**L'autorizzazione è subordinata all'osservanza dei limiti e delle prescrizioni generali di seguito riportate, nonché di quelle specifiche elencate nell'ALLEGATO TECNICO, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che sostituisce le Sezioni II e V dell'Allegato tecnico al provvedimento AUA 674/2020.**

**Se non diversamente specificato, le scadenze temporali fissate per l'ottemperanza delle prescrizioni si intendono decorrenti dalla data di notifica dell'atto autorizzativo da parte del SUAP e gli intervalli temporali si intendono calcolati come continui e consecutivi.**

**Ogni eventuale richiesta di proroghe dei termini temporali fissati per l'ottemperanza delle prescrizioni del presente provvedimento dovrà essere formalizzata da parte dell'azienda, mediante comunicazione specifica (cioè non inserita all'interno di relazioni tecniche o altra documentazione prodotta), al SUAP e per conoscenza a questa Provincia, con anticipo di almeno 15 giorni rispetto ai termini temporali prescritti. La medesima richiesta dovrà essere adeguatamente motivata da ragioni tecniche. Questa Provincia si riserva di concedere tali proroghe, fatta salva l'acquisizione dei nulla osta dei soggetti eventualmente coinvolti. La mancata concessione espressa della proroga costituisce rigetto della richiesta.**

**Se non diversamente specificato all'interno del provvedimento o del relativo Allegato Tecnico e fatto salvo quanto specificato nel paragrafo seguente, la trasmissione della documentazione prescritta deve essere effettuata in firma digitale al SUAP territorialmente competente, esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC) oppure mediante il Portale telematico specificamente adottato dal SUAP medesimo, che si occuperà dell'inoltro agli indirizzi istituzionali dei soggetti di volta in volta interessati. Comunicazioni effettuate con modalità differenti da quelle specificate, saranno ritenute non valide ai fini del rispetto delle prescrizioni.**

Ai sensi della D.G.R. n. 2481/2019 il Gestore ha facoltà di caricare sull'applicativo AUA POINT - <https://aua.arpalombardia.it/login.aspx> (a decorrere dalla data 01/01/2020), i dati degli autocontrolli agli scarichi prescritti nell'AUA. Tale caricamento sostituisce la trasmissione dei dati al SUAP (prescritta nelle corrispondenti Sezione dell'Allegato tecnico al presente provvedimento per il successivo inoltro ai soggetti competenti). L'utilizzo dell'applicativo è sperimentale, quindi non vincolante, fino a eventuali nuove disposizioni regionali successive alla notifica dell'AUA, le quali s'intendono automaticamente recepite senza necessità di ulteriore modifica.

#### PRESCRIZIONI GENERALI

- a) In assenza di titolo abilitativo alle emissioni in atmosfera, è vietata ogni attività che generi emissioni di cui all'art. 272 c.2 o all'art. 269 del D.Lgs. 152/06.
- b) Il Gestore deve adottare tutte le misure, secondo la specificità delle lavorazioni, per evitare molestie olfattive.
- c) In caso di avvalimento di AUA Point per la comunicazione degli esiti dei Piani di monitoraggio, il Gestore deve trasmettere preventivamente specifica comunicazione via PEC a questa Provincia ([protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it](mailto:protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it)) dichiarando tale avvalimento.

**DISPONE** che:

1. L'effettivo avvio della modifica dell'attività secondo il contenuto del presente provvedimento è subordinato alla presentazione e accettazione dell'aggiornamento delle garanzie finanziarie, che dovranno essere prestate e accettate in conformità alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 19461 del 19/11/2004 e s.m.i.. Pertanto, all'avvenuta conclusione dei lavori di realizzazione opere necessarie all'esercizio di tale attività, **il Gestore deve darne specifica comunicazione a questa Provincia tramite il SUAP**, cui farà seguito la trasmissione al Gestore lo schema e le condizioni contrattuali per la costituzione delle predette garanzie finanziarie, che comunque dovranno essere valide, oltre che per l'intero periodo di durata dell'autorizzazione, anche per i dodici mesi successivi e pertanto dovranno valere per **16 (sedici)** anni.
2. Il Gestore, in conseguenza di quanto indicato al precedente punto 1., dovrà prestare **fidejussione (o appendice di quella già in essere)**, a favore della Provincia di Como per un ammontare totale, sulla base dell'allegato C) della predetta D.G.R., determinato in € **4'026,94 (quattromilaventisei/novantaquattro)**, relativo a:
  - messa in riserva (R13) di 228 m3 di rifiuti non pericolosi, pari a € 40'269,44 ridotta al 10% vista la volontà espressa di avviare i rifiuti messi in riserva a recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto, secondo quanto previsto dal punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. medesima, pari a € 4'026,94.

**DÀ ATTO** che:

- il Gestore con comunicazione prot. n. REP\_PROV\_CO/CO-SUPRO 0156799/27-12-2021, ha depositato appendice n. 1 con effetto dal 22/12/2021, inerente alla prestazione di garanzia finanziaria per la gestione d'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Comune di MONTANO LUCINO, Via Alessandro Manzoni n. 19;
- la Provincia di Como con comunicazione prot. n. p\_CO/090320200026 0000598/10-01-2022, ha dichiarato che l'appendice di cui al precedente punto è conforme alle disposizioni della Delibera della Giunta Regionale n. 19461 del 19 novembre 2004;
- tutte le prescrizioni o prese d'atto indicate nel provvedimento AUA 674/2020 conservano validità, ove non espressamente modificate o revocate all'interno del presente atto;
- nelle Sezioni II e V riportate nell'Allegato Tecnico al presente Provvedimento, sono riportate, in corsivo, le prescrizioni (anche già osservate) per la cui ottemperanza risultano oltrepassati i termini temporali, in quanto riferiti alla notifica dell'Autorizzazione originaria;



- al di fuori dei casi di previsione d'ipotesi di reato, l'inosservanza delle prescrizioni o dei limiti di concentrazione o emissione indicati nel presente provvedimento o nel relativo Allegato Tecnico, comporterà l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.L.vo 152/06, fatte salve le disposizioni degli eventuali e conseguenti provvedimenti di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione, per la cui emanazione restano competenti la Provincia, l'Ufficio d'Ambito o il COMUNE DI MONTANO LUCINO, in relazione agli aspetti di pertinente competenza e fatti salvi i connessi adempimenti del SUAP;
- l'Autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite, delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi o delle emissioni, nonché delle modalità di gestione dei rifiuti. Il Gestore è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dove si effettua la gestione dei rifiuti o dai quali originano gli scarichi o le emissioni;
- in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'ARPA ai sensi della Legge 447/95 e s.m.i. e della L.R. n. 13 del 10 agosto 2001 e s.m.i.;
- nel caso in cui siano rilevate molestie olfattive causate dall'Azienda in fase di esercizio degli impianti, valgono le modalità operative contenute nella DGR n. IX/3018 del 15/02/2012 (in particolare punto 7.1 dell'allegato A ed eventuali fasi successive: Allegato 3);
- il Gestore risponde esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne la Provincia di Como ed il SUAP dell'olgiatese;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni del D.P.R. 59/2013, nonché alla normativa vigente in materia di scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera, gestione di rifiuti e inquinamento acustico;
- sono fatti salvi i diritti di Terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del D.P.R. 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento;
- in funzione delle rispettive competenze derivanti dalle condizioni contrattuali fra il Gestore e la Parte proprietaria delle strutture, sono fatte salve le rispettive responsabilità dei medesimi, in merito alle condizioni e prescrizioni autorizzative;
- i documenti, i pareri, gli atti endoprocedimentali comunque denominati, prodotti dai Soggetti competenti, che hanno concorso al procedimento provinciale che si chiude con l'adozione del presente provvedimento, sono conservati agli atti del fascicolo provinciale p\_CO.09.03.2020.26 e costituiscono comunque elemento sostanziale per ogni eventuale esigenza legata ad approfondimenti degli aspetti amministrativi o tecnico – gestionali della presente autorizzazione;

DISPONE inoltre, in accordo anche con le norme degli articoli 5 e 6 del D.P.R. 59/2013 e s.m.i., che:

- la domanda di rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale dovrà essere presentata **sei mesi prima della scadenza del provvedimento AUA 674/2020**; la data deve essere calcolata a partire da quella di notifica avvenuto da parte del SUAP (12/02/2021). Nella conseguente fase d'istruttoria e fino al rilascio della nuova autorizzazione, rimarrà valido quanto indicato nel provvedimento AUA 674/2020, nonché nel presente atto e nel relativo Allegato Tecnico;
- nel caso il Gestore intenda effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto, dovrà darne **preventiva comunicazione via PEC** a questa Provincia e per conoscenza al SUAP. È fatto salvo il caso in cui il **Portale telematico** in uso al SUAP consenta la trasmissione della comunicazione di modifica non sostanziale per la fattispecie d'interesse: in questo caso è obbligatorio l'utilizzo di tale piattaforma.

In mancanza di specifica risposta entro sessanta giorni, il Gestore potrà procedere di conseguenza all'esecuzione della modifica. Se invece la modifica proposta dovesse risultare di tipo sostanziale, la Provincia ne darà specifico riscontro e il Gestore dovrà presentare formale domanda di autorizzazione secondo la procedura valida per una nuova istanza. Tale procedura vale anche nel caso che il Gestore stesso richieda direttamente una modifica di tipo sostanziale. In questi due casi, la modifica comunicata non potrà essere eseguita sino al rilascio della modifica dell'AUA;

- dovrà essere comunicato al SUAP di OLGiate COMASCO e a questa Provincia, qualsiasi cambiamento della struttura aziendale che determini la sostituzione del Gestore nelle funzioni legate al controllo delle strutture oggetto della presente autorizzazione. La comunicazione dovrà avvenire **entro e non oltre 10 (dieci) giorni** da tale cambiamento. Il nuovo Gestore dovrà contestualmente presentare richiesta per la volturazione a proprio nome dell'autorizzazione, fornendo le generalità complete unitamente alla dichiarazione di avere piena potestà d'intervento gestionale ed economico su tutte le strutture oggetto dell'autorizzazione unica ambientale e sulla relativa conduzione, in virtù di deleghe o procure interne alla struttura aziendale. Nel caso di dichiarata cessazione dell'attività dell'Azienda autorizzata in AUA, non potrà essere presentata successivamente una domanda di volturazione, ma dovrà necessariamente essere presentata domanda di NUOVA autorizzazione dal Soggetto che intenda svolgere l'attività medesima.

In caso di mancata comunicazione, fatto salvo quanto previsto in materia di violazione delle prescrizioni autorizzative, la titolarità dall'AUA sarà automaticamente riferita al legale rappresentante *p.t.* dell'Azienda cui risulti in capo la potestà gestionale ed economica sulle strutture oggetto di autorizzazione;

- dovrà essere comunicato, inoltre, ogni eventuale cambiamento del domicilio elettronico dichiarato nell'istanza: **info@pec.ecostudiomc.it**, nonché la revoca o la modifica della procura/delega a **Pacioni Tiziana - EcoStudio S.r.l.**, in quanto sia il domicilio elettronico sia la procura/delega vengono ritenuti validi anche ai fini della gestione dell'eventuale corrispondenza d'Ufficio legata alle prescrizioni incluse nel presente provvedimento.



Si allegano quali parti integranti e sostanziali i seguenti documenti elettronici:

- Parere endoprocedimentale della Provincia di Como, settore tutela ambientale e pianificazione del territorio, con Allegato tecnico;
- Istanza di modifica A.U.A. per attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216, comma 1, D.Lgs. 152/2006 (nome file: 02843060423-31082021-1844.004)

Il presente atto:

- viene rilasciato a favore del richiedente senza pregiudizio dei diritti e degli interessi dei terzi;
- viene notificato tramite Posta Elettronica Certificata al richiedente c/o il domicilio elettronico indicato per la ricezione delle comunicazioni, alla Provincia di Como settore tutela ambientale e pianificazione del territorio, all'Ufficio d'Ambito di Como, alla Società Como Acqua s.r.l.,

al COMUNE DI MONTANO LUCINO e per opportuna conoscenza all'A.R.P.A. distretto di Como-Varese ed all'A.T.S. dell'Insubria;

- non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90 e s.m.i., può essere presentato ricorso giurisdizionale: entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita: con ricorso al competente tribunale delle Acque Pubbliche, nel caso in cui la contestazione verta su un aspetto del provvedimento incidente direttamente sulla tutela e sul regime delle acque pubbliche; davanti al TAR nei casi residui, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita. Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.

**IL RESPONSABILE  
SPORTELLO UNICO IMPRESE**

*Dott. Massimiliano Travagliati*

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



# Provincia di Como

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  
S3.12 UFFICIO AUA

**AUTORIZZAZIONE N. 824 / 2021**

**OGGETTO: MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE  
AZIENDA NICOLETTI SERVIZI S.R.L. INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE  
DI MONTANO LUCINO, VIA ALESSANDRO MANZONI N. 19**

**FRONTESPIZIO**

Lì, 15/12/2021

IL RESPONSABILE  
CARIBONI EVA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**OGGETTO: Modifica sostanziale Autorizzazione unica ambientale azienda Nicoletti Servizi S.r.l. insediamento sito in Comune di MONTANO LUCINO, Via Alessandro Manzoni n. 19**

ID azienda: 1119  
Fascicolo: 09.03.2020.26

## **LA DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO**

PREMESSO che il presente provvedimento costituisce atto endoprocedimentale nell'ambito del procedimento unico di competenza dello Sportello Unico Attività produttive di OLGiate COMASCO (di seguito "SUAP");

ATTESO che la Provincia, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, risulta Autorità competente per l'adozione dell'Autorizzazione unica ambientale (AUA);

RICHIAMATE le disposizioni normative in materia di tutela dell'ambiente e in particolare:

- le Decisioni n. 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n. 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n. 2001/573/CE del 23 luglio 2001 della Commissione delle Comunità Europee; la Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del D.P.R. 915/82; il D.P.R. 12 aprile 1996; la L. 15 maggio 1997 n. 127; il D.P.C.M. 3 settembre 1999; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'Ambiente; il Decreto 5 aprile 2006 n° 186; il D.L. 9 febbraio 2012 n° 5;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152: "Norme in materia ambientale" e le successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. 152/06);
- la Legge regionale 12 dicembre 2003 n° 26: "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e le successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento regionale n° 6 del 29 marzo 2019, recante: "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)" (di seguito: "RR 6/19");
- il Regolamento regionale n° 4 del 24 marzo 2006, recante: "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell' articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26" (di seguito: "RR 4/06");
- la Deliberazione di Giunta regionale 5 aprile 2006 n° 8/2318, recante: "Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell'art. 3, comma 1 del regolamento reg. 2006, n. 3" (di seguito: "DGR 2318/06");
- la D.G.R. 10161 del 6 agosto 2002; la D.G.R. 7/12764 del 16 aprile 2003; la D.G.R. 12920 del 9 maggio 2003; il D.Lgs. 29 aprile 2006 n. 217;
- la DGR n. 8/2772 del 21.06.2006 "Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento della acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, r.r. n. 4/2006";
- la D.G.R. n. XI/2481 del 18.11.2019: "Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni e degli scarichi per le attività non soggette ad autorizzazione integrata ambientale - Utilizzo applicativo «AUA POINT» e avvio fase sperimentale";
- le Deliberazioni di Giunta della Provincia di Como n° 384 del 29 dicembre 2008 e n°181 del 23 luglio 2009, come modificata dalla DGP n° 322 del 16 dicembre 2010;
- le note del Servizio Acque della Provincia di Como n. 14839 del 9 aprile 2014 e n. 33397 in data 06/09/2017;



- la D.G.R. 19 novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DD.G.R. n. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
- la nota dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) n. 5407 in data 04/03/2011 “Definizione di modalità per l’attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo. Prima emissione”;
- la Legge 447/1995, la L.R. 13/2001 e la D.G.R. n. 7/8313/02, nonché il D.P.C.M. 14/11/1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, in materia d’impatto acustico;

RICHIAMATE inoltre:

- la Circolare di Regione Lombardia n. 19 in data 05/08/2013 “Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
- la Circolare di questa Provincia n. 43717 del 23/10/2013 “Autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013. Circolare esplicativa”;
- la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, n. 49801/GAB in data 07/11/2013 “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”;
- la D.G.R. n.10/1840 del 16/05/2014 “Indirizzi regionali in merito all’applicazione del regolamento inerente l’autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
- la Circolare di questa Provincia n. 41448 del 10/10/2014 “Autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013. Circolare esplicativa”;
- la Circolare di questa Provincia n. 17557 del 23/04/2015 “Procedimenti per Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013. Indicazioni procedurali specifiche”;
- la Circolare di questa Provincia n. 52955 del 17/12/2015 “Procedimenti per Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013. Aggiornamento delle indicazioni procedurali specifiche”;
- la Circolare di questa Provincia n. 34640 del 27/09/2016 “Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013. Adeguamento delle procedure in relazione alle modifiche alla Legge 241/1990 apportate dal D.Lgs. 127/2016”;

RICHIAMATO il provvedimento di AUA n. 674 in data 22/12/2020 (di seguito “AUA 674/2020”) di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciato a NICOLETTI GIANCARLO, nato a Filottrano (AN) il 03/08/1956 e residente a Filottrano (AN), Contradella San Lorenzo n. 5/C (C.F. NCLGCR56M03D597K), in qualità di Amministratore Unico dell’azienda Nicoletti Servizi S.r.l. (P.IVA 02843060423), con sede legale in Comune di Filottrano (AN), Contradella San Lorenzo n. 5/E.

VISTA la comunicazione n. 112279 del 22/09/2021 da parte del SUAP, di avvio del procedimento e di trasmissione dell’istanza presentata in data 20/09/2021 dal medesimo NICOLETTI GIANCARLO (di seguito “Gestore”), con la quale si richiede la modifica dell’AUA per l’esercizio dell’attività nell’insediamento sito in Comune di MONTANO LUCINO (CO), Via Alessandro Manzoni n. 19;

ESAMINATA la documentazione allegata alla predetta domanda;

CONSIDERATO che tale richiesta è da intendersi come domanda di modifica sostanziale dell’AUA vigente, al fine dell’aumento dei quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi gestiti mediante operazione di messa in riserva (R13) dalla capacità istantanea di 26,8 tonnellate (134 metri cubi) a quella di 48,8 ton (228 m<sup>3</sup>), in virtù del posizionamento di un secondo container impermeabile in uno stallo prospiciente l’impianto autorizzato;

PRESO ATTO di tutte le dichiarazioni e certificazioni sottoscritte dal Gestore all’interno della medesima istanza oppure già agli atti del relativo fascicolo e in particolare quelle riguardanti:

- il possesso della piena potestà d’intervento gestionale ed economico su tutte le strutture oggetto dell’autorizzazione unica ambientale e sulla relativa conduzione;



- il titolo di godimento sull'insediamento, in virtù di contratto di locazione con la seguente Parte proprietaria: DOCKS CONSORZIO COMO S.R.L., (CF/P.IVA 00220860134), con sede legale/domicilio in Comune di MONTANO LUCINO (CO), indirizzo via Manzoni n. civico 19;
- il fatto che tale contratto legittima comunque il Gestore stesso a effettuare ogni potenziale intervento di modifica strutturale o ampliamento degli impianti, che si dovesse rendere necessario per il rispetto delle normative ambientali vigenti;
- il fatto che le attività svolte nell'insediamento non generano alcuna emissione in atmosfera convogliata e/o diffusa, soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 o dell'art. 272, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il fatto che gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate (ai sensi degli artt. 74 c. 1 lett. g e 112 c. 7 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., nonché del Regolamento regionale n. 3/2006) decadenti dall'insediamento sono recapitati in rete fognaria;
- l'assenza di scarichi di acque reflue industriali derivanti dall'attività, in quanto non sono impiegate acque in cicli produttivi o sistemi di pompa di calore;
- la conformità dell'insediamento alle norme in materia d'impatto acustico ai sensi della Legge 447/1995 e dell'art. 4 del D.Lgs. 227/2011;
- il fatto:
  - o di essere cittadino italiano, di stato membro della UE;
  - o di essere domiciliato, residente ovvero di avere sede o stabile organizzazione in Italia;
  - o che la stessa azienda è iscritta al registro delle imprese;
  - o che l'azienda non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo e in qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
  - o di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena: a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente; alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  - o di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali o assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
  - o di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'art.3 della Legge 27 Dicembre 1956 n.1423, e successive modifiche ed integrazioni;
  - o di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste;
- il fatto che i rifiuti in messa in riserva verranno recuperati entro i sei mesi dalla ricezione degli stessi;

DATO ATTO dello svolgimento e della conclusione dell'istruttoria tecnica, condotta da questo Settore alla luce degli atti sopra richiamati e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 in ordine ai seguenti aspetti:

- operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti;

RITENUTO di confermare i contenuti tecnici dell'AUA vigente che non sono direttamente connessi con la domanda di modifica sostanziale formulata dall'azienda;

CONSIDERATO che l'istruttoria si è conclusa complessivamente con esito favorevole, condizionato al rispetto, da parte del Gestore, dei limiti e delle prescrizioni specificamente indicati nell'ALLEGATO TECNICO al presente provvedimento;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Como n. 54/2021 del 28/09/2021 di conferimento dell'incarico di dirigente del Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio alla dott.ssa Eva Cariboni a decorrere dal giorno 01/10/2021;



RICHIAMATO il comma terzo, lettera f), dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013,

**ADOTTA LA MODIFICA SOSTANZIALE  
DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE  
674 in data 22/12/2020**

al fine del rilascio della medesima, da parte del SUAP di OLGiate COMASCO:

- a **NIOLETTI GIANCARLO** (di seguito "Gestore"), nato a Filottrano (AN) il 03/08/1956 e residente a Filottrano (AN), Contradella San Lorenzo n. 5/C (C.F. NCLGCR56M03D597K), in qualità di Amministratore Unico dell'**azienda Nicoletti Servizi S.r.l.**, con sede legale in Comune di Filottrano (AN), Contradella San Lorenzo n. 5/E (P. IVA 02843060423);
- per l'**insediamento** sito in Comune di MONTANO LUCINO, Via Alessandro Manzoni n. 19, mappale NCEU Fg 4 P. 1354 - CT 813 e 814, esercente l'attività di Gestione del servizio di raccolta differenziata di indumenti usati;
- per i seguenti **titoli abilitativi**:
  - 1) Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

**L'autorizzazione è subordinata all'osservanza dei limiti e delle prescrizioni riportati nell'ALLEGATO TECNICO, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che sostituisce le Sezioni II e V dell'Allegato tecnico al provvedimento AUA 674/2020.**

**Se non diversamente specificato, le scadenze temporali fissate per l'ottemperanza delle prescrizioni si intendono decorrenti dalla data di notifica dell'atto autorizzativo da parte del SUAP e gli intervalli temporali si intendono calcolati come continui e consecutivi.**

**Ogni eventuale richiesta di proroghe dei termini temporali fissati per l'ottemperanza delle prescrizioni del presente provvedimento dovrà essere formalizzata da parte dell'azienda, mediante comunicazione specifica (cioè non inserita all'interno di relazioni tecniche o altra documentazione prodotta), al SUAP e per conoscenza a questa Provincia, con anticipo di almeno 15 giorni rispetto ai termini temporali prescritti. La medesima richiesta dovrà essere adeguatamente motivata da ragioni tecniche. Questa Provincia si riserva di concedere tali proroghe, fatta salva l'acquisizione dei nulla osta dei soggetti eventualmente coinvolti. La mancata concessione espressa della proroga costituisce rigetto della richiesta.**

**Se non diversamente specificato all'interno del provvedimento o del relativo Allegato Tecnico e fatto salvo quanto specificato nel paragrafo seguente, la trasmissione della documentazione prescritta deve essere effettuata in firma digitale al SUAP territorialmente competente, esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC) oppure mediante il Portale telematico specificamente adottato dal SUAP medesimo, che si occuperà dell'inoltro agli indirizzi istituzionali dei soggetti di volta in volta interessati. Comunicazioni effettuate con modalità differenti da quelle specificate, saranno ritenute non valide ai fini del rispetto delle prescrizioni.**

**Ai sensi della D.G.R. n. 2481/2019 il Gestore ha facoltà di caricare sull'applicativo AUA POINT - <https://aua.arpalombardia.it/login.aspx> (a decorrere dalla data 01/01/2020), i dati degli autocontrolli agli scarichi prescritti nell'AUA. Tale caricamento sostituisce la trasmissione dei dati al SUAP (prescritta nelle corrispondenti Sezione dell'Allegato tecnico al presente provvedimento per il successivo inoltro ai soggetti competenti). L'utilizzo dell'applicativo è sperimentale, quindi non vincolante, fino a eventuali nuove disposizioni regionali successive alla notifica dell'AUA, le quali s'intendono automaticamente recepite senza necessità di ulteriore modifica.**

**PRESCRIZIONI GENERALI**

- a) In assenza di titolo abilitativo alle emissioni in atmosfera, è vietata ogni attività che generi emissioni di cui all'art. 272 c.2 o all'art. 269 del D.Lgs. 152/06.





- b) Il Gestore deve adottare tutte le misure, secondo la specificità delle lavorazioni, per evitare molestie olfattive.
- c) In caso di avvalimento di **AUA Point** per la comunicazione degli esiti dei Piani di monitoraggio, il Gestore deve trasmettere preventivamente specifica comunicazione via PEC a questa Provincia ([protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it](mailto:protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it)) dichiarando tale avvalimento.

**DISPONE** che:

1. L'effettivo avvio della modifica dell'attività secondo il contenuto del presente provvedimento è subordinato alla presentazione e accettazione dell'aggiornamento delle garanzie finanziarie, che dovranno essere prestate e accettate in conformità alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 19461 del 19/11/2004 e s.m.i.. Pertanto, all'avvenuta conclusione dei lavori di realizzazione opere necessarie all'esercizio di tale attività, **il Gestore deve darne specifica comunicazione a questa Provincia tramite il SUAP**, cui farà seguito la trasmissione al Gestore lo schema e le condizioni contrattuali per la costituzione delle predette garanzie finanziarie, che comunque dovranno essere valide, oltre che per l'intero periodo di durata dell'autorizzazione, anche per i dodici mesi successivi e pertanto dovranno valere per **16 (sedici)** anni.
2. Il Gestore, in conseguenza di quanto indicato al precedente punto 1., dovrà prestare **fidejussione (o appendice di quella già in essere)**, a favore della Provincia di Como per un ammontare totale, sulla base dell'allegato C) della predetta D.G.R., determinato in **€ 4'026,94 (quattromilaventisei/novantaquattro)**, relativo a:
  - messa in riserva (R13) di 228 m<sup>3</sup> di rifiuti non pericolosi, pari a € 40'269,44 ridotta al 10% vista la volontà espressa di avviare i rifiuti messi in riserva a recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto, secondo quanto previsto dal punto 1 dell'allegato C alla D.G.R. medesima, pari a € 4'026,94.

**Solo alla conseguente ricezione della comunicazione provinciale di accettazione della garanzia finanziaria, l'esercizio della modifica dell'attività potrà essere intrapreso.**

**DÀ ATTO** che:

- tutte le prescrizioni o prese d'atto indicate nel provvedimento AUA 674/2020 conservano validità, ove non espressamente modificate o revocate all'interno del presente atto;
- nelle Sezioni II e V riportate nell'Allegato Tecnico al presente Provvedimento, sono riportate, *in corsivo*, le prescrizioni (anche già osservate) per la cui ottemperanza risultano oltrepassati i termini temporali, in quanto riferiti alla notifica dell'Autorizzazione originaria;
- al di fuori dei casi di previsione d'ipotesi di reato, l'inosservanza delle prescrizioni o dei limiti di concentrazione o emissione indicati nel presente provvedimento o nel relativo Allegato Tecnico, comporterà l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 152/06, fatte salve le disposizioni degli eventuali e conseguenti provvedimenti di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione, per la cui emanazione restano competenti la Provincia o il Comune di MONTANO LUCINO, in relazione agli aspetti di pertinente competenza e fatti salvi i connessi adempimenti del SUAP;
- l'Autorità competente al controllo è autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite, delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi o delle emissioni, nonché delle modalità di gestione dei rifiuti. Il Gestore è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dove si effettua la gestione dei rifiuti o dai quali originano gli scarichi o le emissioni;
- in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'ARPA ai sensi della Legge 447/95 e della L.R. n. 13 del 10 agosto 2001;
- nel caso in cui siano rilevate molestie olfattive causate dall'azienda in fase di esercizio degli impianti, valgono le modalità operative contenute nella DGR n. IX/3018 del 15/02/2012 (in particolare punto 7.1 dell'allegato A ed eventuali fasi successive: Allegato 3);



- il Gestore risponde esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne questa Provincia;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni del D.P.R. 59/2013, nonché alla normativa vigente in materia di scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera, gestione di rifiuti e inquinamento acustico;
- sono fatti salvi i diritti di Terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del D.P.R. 59/2013 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento;
- in funzione delle rispettive competenze derivanti dalle condizioni contrattuali fra il Gestore e la Parte proprietaria delle strutture, sono fatte salve le rispettive responsabilità dei medesimi, in merito alle condizioni e prescrizioni autorizzative.
- i documenti, i pareri, gli atti endoprocedimentali comunque denominati, prodotti dai soggetti competenti, che hanno concorso al procedimento provinciale che si chiude con l'adozione del presente provvedimento, sono conservati agli atti del fascicolo provinciale p\_CO.09.03.2020.26 e costituiscono comunque elemento sostanziale per ogni eventuale esigenza legata ad approfondimenti degli aspetti amministrativi o tecnico – gestionali della presente autorizzazione.

**DISPONE** la notifica via PEC della presente autorizzazione al SUAP di OLGiate COMASCO, al fine del relativo rilascio al Gestore e ai soggetti competenti in materia ambientale.

**DISPONE** inoltre, in accordo anche con le norme degli articoli 5 e 6 del D.P.R. 59/2013, che:

- la domanda di rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale dovrà essere presentata **sei mesi prima della scadenza del provvedimento AUA 674/2020**; la data deve essere calcolata a partire da quella di notifica avvenuto da parte del SUAP (12/02/2021) Nella conseguente fase d'istruttoria e fino al rilascio della nuova autorizzazione, rimarrà valido quanto indicato nel provvedimento AUA 674/2020, nonché nel presente atto e nel relativo Allegato Tecnico;
- nel caso il Gestore intenda effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto, dovrà darne **preventiva comunicazione via PEC** a questa Provincia e per conoscenza al SUAP. È fatto salvo il caso in cui il **Portale telematico** in uso al SUAP consenta la trasmissione della comunicazione di modifica non sostanziale per la fattispecie d'interesse: in questo caso è obbligatorio l'utilizzo di tale piattaforma.

In mancanza di specifica risposta entro sessanta giorni, il Gestore potrà procedere di conseguenza all'esecuzione della modifica. Se invece la modifica proposta dovesse risultare di tipo sostanziale, la Provincia ne darà specifico riscontro e il Gestore dovrà presentare formale domanda di autorizzazione secondo la procedura valida per una nuova istanza. Tale procedura vale anche nel caso che il Gestore stesso richieda direttamente una modifica di tipo sostanziale. In questi due casi, la modifica comunicata non potrà essere eseguita sino al rilascio della modifica dell'AUA;

- dovrà essere comunicato al SUAP di OLGiate COMASCO e a questa Provincia, qualsiasi cambiamento della struttura aziendale che determini la sostituzione del Gestore nelle funzioni legate al controllo delle strutture oggetto della presente autorizzazione. La comunicazione dovrà avvenire **entro e non oltre 10 giorni** da tale cambiamento. Il nuovo Gestore dovrà contestualmente presentare richiesta per la volturazione a proprio nome dell'autorizzazione, fornendo le generalità complete unitamente alla dichiarazione di avere piena potestà d'intervento gestionale ed economico su tutte le strutture oggetto dell'autorizzazione unica ambientale e sulla relativa conduzione, in virtù di deleghe o procure interne alla struttura aziendale. Nel caso di dichiarata cessazione dell'attività dell'azienda autorizzata in AUA, non potrà essere presentata successivamente una domanda di volturazione, ma dovrà necessariamente essere presentata domanda di NUOVA autorizzazione dal soggetto che intenda svolgere l'attività medesima.

In caso di mancata comunicazione, fatto salvo quanto previsto in materia di violazione delle prescrizioni autorizzative, la titolarità dall'AUA sarà automaticamente riferita al legale



rappresentante *p.t.* dell'azienda cui risulti in capo la potestà gestionale ed economica sulle strutture oggetto di autorizzazione;

- dovrà essere comunicato, inoltre, ogni eventuale cambiamento del domicilio elettronico dichiarato nell'istanza: [info@pec.ecostudiomc.it](mailto:info@pec.ecostudiomc.it), nonché la revoca o la modifica della procura/delega a Pacioni Tiziana - EcoStudio S.r.l. - Macerata, in quanto sia il domicilio elettronico sia la procura/delega vengono ritenuti validi anche ai fini della gestione dell'eventuale corrispondenza d'Ufficio legata alle prescrizioni incluse nel presente provvedimento.

**DÀ ATTO** infine, a norma dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale:

1. entro 60 giorni dalla notifica:


- al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, via Corridoni 3 - Milano, quale giudice generale di legittimità;
- al competente Tribunale delle Acque pubbliche, nel caso in cui la contestazione verta su un aspetto del provvedimento incidente direttamente sulla tutela e sul regime delle acque pubbliche;

in via alternativa:

2. entro 120 giorni dalla notifica con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**LA DIRIGENTE**  
**del Settore Tutela Ambientale**  
**e Pianificazione del Territorio**  
**dr.ssa Eva Cariboni**

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.





**Modifica sostanziale**  
**Autorizzazione unica ambientale azienda Nicoletti Servizi S.r.l. insediamento sito**  
**in Comune di MONTANO LUCINO, Via Alessandro Manzoni n. 19**  
**N° registro del provvedimento originario AUA 674 del 22/12/2020.**

ALLEGATO TECNICO

I) <i>omissis</i>
<b>II) Tavole e documenti di riferimento</b>
III) <i>omissis</i>
IV) <i>omissis</i>
<b>V) Operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.</b>

## II. TAVOLE E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Oggetto	Nome documento - file	Data deposito
A. TAVOLA C: <i>Integrazioni spontanee – Carta CTR Individuazione dell'impianto e dei punti di scarico</i>	5.-Tavola-C-integrazioni-spontanee.pdf.p7m	15/10/2020  Trasmissione da parte del SUAP
B. Centro TIR AUTOSTRADA – Montano Lucino – via Manzoni 13 – Schema fognatura acque bianche	6.b-Planimetria-acque-bianche-integrazioni-spontanee.pdf.p7m	
C. TAVOLA E - <i>Integrazioni spontanee – Impianto per l'attività di gestione rifiuti non pericolosi (R13) – Stato di fatto</i>	8.3-Tavola-E-integrazioni-spontanee.pdf.p7m	
D. TAVOLA D - <i>Integrazioni spontanee – Impianto per l'attività di gestione rifiuti non pericolosi (R13) – Stato di progetto</i>	8.4-Tavola-D-integrazioni-spontanee.pdf.p7m	
E. <i>Relazione tecnica – Integrazioni spontanee – Art. 216, D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 – ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI – Data Ottobre 2020</i>	Relazione-tecnica-integrazioni-spontanee.pdf.p7m	
<b>F. Istanza di modifica A.U.A. per attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216, comma 1, D.Lgs. 152/2006</b>	<b>02843060423-31082021-1844.004.</b>	<b>20/09/2021</b> Trasmissione da parte dell'azienda  <b>20/09/2021</b> Trasmissione da parte del SUAP

Le tavole in elenco sono un estratto dalla documentazione trasmessa in formato telematico dal Gestore in allegato all'istanza di autorizzazione o nelle successive integrazioni. Le medesime, unite in allegato, costituiscono riferimento ufficiale ai fini della validità dell'autorizzazione e dei controlli da parte dell'Autorità competente. Le tavole di cui alle lettere A, B, C, D ed E non vengono allegate nuovamente al provvedimento di modifica sostanziale dell'AUA 674/2020, in quanto già ricomprese nell'atto originario e sostituite, per il titolo abilitativo alla gestione rifiuti ex art. 216, dalla tavola di cui alla lettera F.



## V. GESTIONE DI RIFIUTI IN REGIME SEMPLIFICATO EX ART. 216 D.Lgs. 152/2006

### 1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITÀ:

1.1 L'area interessata dall'impianto, posta all'interno d'insediamento industriale, è:

- pari a circa **300 m<sup>2</sup>** dei quali 163 posti al coperto all'interno di fabbricato ad uso industriale, identificato in loco come "magazzino 109" e circa 50 m<sup>2</sup> allo scoperto, su area pavimentata dotata di copertura tramite tettoia, ad uso esclusivo;
- connessa ad aree adiacenti il fabbricato, di circa 70 m<sup>2</sup>, ove verranno posti **2 (due) container**;
- dotata di sistema di raccolta dei reflui, che interessa l'intero insediamento industriale;
- contraddistinta al mappale 1354 censito al foglio 4 al N.C.E.U. del Comune di Montano Lucino, ricadente in ambito produttivo "D1 di completamento industriale/artigianale/commerciale" così come specificato dal P.G.T. vigente nel Comune medesimo.

1.2 Le operazioni di recupero autorizzate sono così riassunte: R13.

1.3 L'assetto impiantistico autorizzato con il presente provvedimento è rappresentato sulla Tavola richiamata nella Sezione II del presente Allegato Tecnico – lettera **F**. della tabella.

1.4 I tipi di rifiuti non pericolosi e le operazioni alle quali sottoposti sono i seguenti (C.E.R.):

Tipologia All. 1 sub. 1 DM 05/02/1998	Codici CER	OPERAZIONI SUL RIFIUTO
<b>8.9</b>		Messa in Riserva ( <b>R13</b> )
	19.12.08	<b>X</b>
	20.01.10	<b>X</b>
	20.01.11	<b>X</b>

Messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post consumo per il successivo avvio al recupero presso altro impianto come previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i..

La capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti identificati nella tipologia 8.9 è di **228 m<sup>3</sup>** per un totale di **500 tonnellate/anno**. Le operazioni devono essere effettuate all'interno di appositi contenitori posti su area pavimentata al coperto o allo scoperto, come indicato nella citata planimetria.


### 2. PRESCRIZIONI

- 2.1 *Dev'essere rispettato quanto previsto dal DM 05/02/1998 e dal DM 186/2006 per quanto attiene le disposizioni tecniche ivi contenute; in particolare, relativamente alle fasi di accumulo e di movimentazione di materiale inerte (operazioni di carico e scarico).*
- 2.2 *Devono essere rispettate tutte le norme urbanistiche, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le norme generali e specifiche di prevenzione degli incendi, durante le fasi lavorative legate alla movimentazione, carico, scarico, pulizia e deposito degli specifici contenitori utilizzati all'attività di messa in riserva dei rifiuti (R13).*
- 2.3 *Devono essere rispettate le norme generali per la messa in riserva dei rifiuti previste dall'Allegato 1 suballegato 1 del DM 05/02/98 e s.m.i.*
- 2.4 *Non devono essere superate le quantità in deposito indicate nel presente Allegato Tecnico.*
- 2.5 *Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate, al fine di rendere nota la tipologia dei rifiuti presenti con etichette o targhe.*
- 2.6 *Devono essere apposte, in maniera ben visibile, tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito e trattamento dei contenitori dei rifiuti in utilizzo.*




- 2.7 La distribuzione planimetrica delle aree funzionali è rappresentata sulla **Tavola "F"** di cui alla tabella della Sezione II del presente Allegato Tecnico. In ogni caso, tale distribuzione dovrà garantire il permanere d'idei spazi di manovra che consentano il rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza per gli addetti e un'agevole ed efficiente gestione delle attività di stoccaggio dei rifiuti.
- 



Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.



Tipologie di rifiuto (D.M. 05/07/1998)	Codice CER Totale	Attività di recupero
8.9 Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri conferenziali post-consumo	19.02.08 20.01.10 20.01.11	R13
<b>QUANTITÀ TOTALE DI RIFIUTI MESI IN RISERVA ISTANTANEA STOCCABILE</b>		500 (tn) 48.8 (1228 m <sup>3</sup> )



area non di pertinenza aziendale



area non di pertinenza aziendale

ribalta esterna

Area esterna coperta da tettoia S = 50 m<sup>2</sup>



Area interna del fabbricato S = 163 m<sup>2</sup>

ribalta esterna

magazzino 106

magazzino 109

magazzino 110



**OGGETTO**  
Istanza di modifica A.U.A. per attività di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216, comma 1, D.Lgs. 152/2006

**COMITANTE**  
Nicolletti Servizi s.r.l.  
C.da S. Lorenzo n. 5/E,  
60024 Filottrano (AN)

**SEDE IMPIANTO**  
Via Manzoni n. 19,  
22070 Montano Lucino (CO)

**PIANIMETRIA STATO FUTURO**  
Impianto per l'attività di gestione rifiuti non pericolosi (R13)

Ing. Michele Illuminati  
via C. Colombo n. 57/6  
62012 Civitanova Marche (MC)